



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 144/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 13 dicembre 2016 composta dai Magistrati:

Dott. Claudio CHIARENZA	Presidente f.f.
Dott. Massimo VALERO	Consigliere relatore
Dott. Mario ALI'	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Piossasco (TO)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 1° dicembre 2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Massimo Valero;
Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Piossasco (TO)**, con nota in epigrafe espone quanto segue.

"Data una Fondazione

- costituita per volontà del consiglio comunale ai sensi di cui agli artt. 14 e ss. cod. civ, che persegue lo sviluppo di attività culturali e sociali;

- il fondo di dotazione è stato costituito dal Comune tramite il conferimento di beni mobili e di immobili in comodato;

- il Comune è fondatore e promotore e negli anni ha affidato, tramite successive convenzioni, attività istituzionali connesse alla cultura e alle politiche sociali;

- la Fondazione è sostenuta finanziariamente mediamente per il 75 % da parte di conferimenti comunali, considerato altresì che svolge quasi essenzialmente attività a favore del Comune medesimo;

- verificata una perdita di bilancio, il Consiglio comunale ha deliberato senza indugio la messa in liquidazione non riscontrando la possibilità di un risanamento;

- accantonati prudenzialmente i fondi necessari a far fronte alla copertura delle perdite accertate, mediante l'apposizione di un vincolo su una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, stante la natura in house della Fondazione medesima;

- avviata la procedura di liquidazione con la nomina di un liquidatore che ha avviato la procedura per il licenziamento dei dipendenti, ha verificato la sussistenza dei crediti e dei debiti, ha stimato il valore della dotazione patrimoniale, quantificando definitivamente l'importo della perdita, rientrante nei limiti delle somme accantonate;

si chiede se sussista in capo al Comune la possibilità di trasferire le somme accantonate prudenzialmente al liquidatore, al fine di consentire il pagamento dei creditori sociali, costituiti quasi esclusivamente dai dipendenti, così evitando un maggiore aggravio economico che potrebbe derivare dagli instaurandi contenziosi a carico del Comune medesimo, stante l'incapienza del patrimonio della Fondazione".

PREMESSA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Infatti, occorre rammentare che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere formulata a questa Sezione sia ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. Pertanto, la richiesta di parere in scrutinio è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

In quest'ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive "*in materia di contabilità pubblica*" si innestano nell'ambito delle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso. (Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, 21.5.2015, n. 81).

Nel caso di specie l'istanza di parere si configura inammissibile.

Va al riguardo osservato che il quesito risulta attenersi alla risoluzione di una problematica specifica dell'ente e, pur vertendo in astratto sulla materia della "contabilità pubblica", si configura, in ragione della specificità e del dettaglio della richiesta, come una richiesta di vaglio preventivo su un atto che il comune intende adottare, sottraendo alla discrezionalità dell'ente il proprio operato nonché le connesse responsabilità.

Quindi la richiesta stessa, lungi dall'essere afferente a una problematica di carattere generale, richiede un orientamento della Sezione su atti relativi a una fattispecie concreta e, peraltro, non attiene a dubbi ermeneutici su specifiche previsioni normative.

Al riguardo va rimarcato che questa Sezione ha evidenziato più volte il fatto che sono ammissibili solo le richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, non involgenti una valutazione su casi specifici (cfr. deliberazioni n. 172/2015, n. 24/2015, n. 19/2016).

In conclusione in ragione del suddetto profilo di carattere oggettivo la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Piossasco si configura inammissibile.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 13 dicembre 2016.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Massimo Valero

Il Presidente f.f.
F.to dott. Claudio Chiarenza

Depositato in Segreteria
il **14/12/2016**
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola